

# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

## STATUTO

Delibera n. 15 del 12/3/2001

### **CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### Art. 1

1. Santa Margherita Ligure, comune della Repubblica Italiana, costituito dalla comunità della popolazione insediata nel territorio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale, esprime nello Statuto la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Santa Margherita Ligure tutela la propria civiltà e riconosce le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio.

#### Art. 2

1. Il Comune di Santa Margherita Ligure svolge ed assicura le proprie funzioni promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali presenti sul territorio.
2. Il Comune di Santa Margherita Ligure, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove le qualità della vita per cittadini ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, del pluralismo, della convivenza pacifica e indipendentemente dalle differenze di sesso, razza, lingua e religione e nazionalità.
3. Il Comune di S.Margherita Ligure orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.
4. Nell'ambito dei propri poteri e funzioni il Comune di S.Margherita Ligure si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro, negli organismi istituzionali e promuovendo le iniziative necessarie a consentire all'uomo ed alla donna il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza sociale.
5. Il Comune di S.Margherita Ligure si impegna, in particolare, a perseguire la valorizzazione e lo sviluppo della personalità dell'individuo a partire dall'infanzia e dall'adolescenza. In quest'ottica, promuove iniziative dirette ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze, conformate in modo da rispettarne le peculiari e diverse esigenze e da rimuovere eventuali cause di disagio.

#### Art. 3

1. Il gonfalone di S.Margherita Ligure e lo stemma storicamente in uso raffigurante il mare con corallo, delfino e tre stelle, rappresentano la comunità.

**CAPO II**  
**ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE**

\*\*\*

**Sezione prima**  
**NORME GENERALI**

Art.4

1. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti, che devono comunque assicurare ad ogni membro ed in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.
2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco ed alla giunta, nonché nelle forme previste dal presente statuto, alle commissioni consiliari ed ai singoli consiglieri.

\*\*\*

**Sezione seconda**  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 5

1. La presentazione delle candidature, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, deve essere accompagnata da una dichiarazione dalla quale risultino gli importi delle spese che i candidati intendono sostenere personalmente per la campagna elettorale, nonché il costo dei materiali e dei mezzi propagandistici che i partiti od i movimenti politici cui la lista si ricollega intendono mettere a disposizione dei candidati.
2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti i soggetti di cui sopra dovranno presentare una relazione sulle spese sostenute per la propaganda elettorale da cui risultino distintamente i costi relativi alle diverse attività connesse alla propaganda elettorale.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti, depositate presso la segreteria generale del Comune, sono pubbliche e consultabili da ogni cittadino.

Art. 6

1. Il consiglio comunale delibera sulle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi cui sono rivolti.

2. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, il consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.
3. Il consiglio esercita poteri di controllo politico-amministrativo sull'attività comunale, nonché sulla gestione dei servizi pubblici locali gestiti in economia, a mezzo di azienda speciale o di istituzione, giovandosi anche della collaborazione del Collegio dei Revisori.
4. Il controllo sulla gestione dei servizi gestiti da società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il comune, viene esercitato dal consiglio comunale, previa relazione del sindaco sul loro andamento politico ed amministrativo, mediante l'esame del bilancio annuale di esercizio e del conto profitti e perdite della società e delle relative relazioni.
5. Nelle stesse forme si attua il controllo del consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.
6. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.

#### Art. 7

1. L'iniziativa dei singoli consiglieri nelle materie di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene esercitata depositando il testo della proposta di deliberazione e l'eventuale relazione illustrativa presso la segreteria generale che ne valuta l'ammissibilità in ordine al possesso dei requisiti essenziali ed alla competenza, acquisisce i pareri prescritti e ne assicura l'ulteriore corso, trasmettendola al sindaco o se, necessario, alla commissione consiliare competente per materia.
2. La segreteria generale restituisce al proponente, entro sessanta giorni dalla sua presentazione, la proposta priva dei requisiti essenziali o non rientrante nelle materie di competenza del consiglio comunale. La restituzione va effettuata con lettera nella quale siano esposti i motivi della non ammissibilità.

#### Art. 8

1. Sono organi del consiglio: il sindaco o coloro ai quali la legge ne attribuisce occasionalmente la presidenza, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

#### Art. 9

1. I consiglieri possono presentare, per iscritto, interrogazioni, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano l'attività del Comune.
2. Le modalità di presentazione, discussione e risposta sono disciplinate dal regolamento consiliare.

#### Art. 10

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.
2. Le competenze di ciascuna commissione permanente sono determinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale: le competenze di ciascuna commissione straordinaria sono determinate dal consiglio con deliberazione che la istituisce.
3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce le competenze e le modalità di funzionamento delle commissioni nel rispetto del principio che tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati in ciascuna commissione e che ciascun consigliere nominato componente di una commissione consiliare ha la facoltà di farsi sostituire da altro componente appartenente allo stesso gruppo.
4. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente siano presentate al Consiglio comunale senza alcuna formalità e siano votate senza discussione, salva diversa richiesta da parte di un Consigliere.
5. Il regolamento può prevedere che di norma, e nell'ambito delle rispettive competenze, spetti alle commissioni consiliari permanenti la predisposizione delle proposte di deliberazione consiliare aventi ad oggetti regolamenti o altri atti a contenuto generale, nonché ogni altro compito che lo stesso regolamento provvederà ad assegnare.
6. Il regolamento fissa altresì il numero e disciplina l'organizzazione delle commissioni consiliari, fermo restando che esso deve prevedere, allo stato, tre commissioni permanenti e precisamente:
  - a) una commissione per gli affari istituzionali, l'organizzazione ed il personale
  - b) una commissione per gli affari finanziari e tributari
  - c) una commissione per gli affari relativi all'utilizzazione e gestione del territorio.
7. Spetta ad un rappresentante della minoranza la presidenza di una delle commissioni consiliari permanenti, nonché delle commissioni di inchiesta che siano istituite nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ad eccezione dei casi in cui l'inchiesta riguardi un gruppo od un rappresentante della minoranza.
8. Ove le commissioni consiliari permanenti non siano state ancora istituite, le relative competenze possono essere esercitate dalla conferenza dei capigruppo.

#### Art. 11

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi mediante dichiarazione scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento.

2. La conferenza dei capigruppo, presieduta dal sindaco o da un assessore dai lui di volta in volta incaricato e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi presenti in consiglio, concorda all'unanimità, su proposta del sindaco, il calendario dei lavori del consiglio, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione. In difetto d'accordo unanime, il sindaco decide secondo sua libera determinazione.
3. Con la delibera che approva il bilancio annuale del comune possono essere assegnati ai gruppi consiliari mezzi anche finanziari per l'espletamento dei compiti di istituto.

#### Art. 12

1. I consiglieri comunali decadono dalla carica in caso di ingiustificata assenza ad almeno cinque sedute consecutive.
2. Quando un consigliere abbia raggiunto il numero di assenze ingiustificate di cui al precedente comma, viene invitato dal sindaco a darne giustificazione scritta nel termine di quindici giorni di ricevimento della comunicazione.
3. Il sindaco, coadiuvato dalla conferenza dei capigruppo, esamina le giustificazioni addotte dal consigliere e, ove non le ritenga sufficienti ad evitare la decadenza, trasmette gli atti al consiglio che, sentito il consigliere, si pronuncerà in via definitiva nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti.

#### Art. 13

4. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera m) del D.Lgs. n. 267/2000, e nei modi definiti dal regolamento, definisce gli indirizzi ed i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto del principio che la scelta deve cadere su candidati che abbiano requisiti di esperienza, attitudine professionale e competenza.
5. A tal fine il regolamento dovrà prevedere forme di pubblicità idonee a garantire a chiunque la proposta di candidature e la formazione, ove le candidature proposte lo consentano, di una rosa di candidati di numero almeno doppio rispetto ai posti da ricoprire. Saranno comunque fatte salve procedure speciali di nomina o di designazione previste da leggi nazionali o regionali.

\*\*\*

### **Sezione terza LA GIUNTA COMUNALE**

#### Art. 14

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un massimo di sette assessori nominati dal sindaco. Della nomina viene data comunicazione nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Gli assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
5. La giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. La giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco in caso di decadenza per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
6. La giunta delibera a voto palese, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
7. Il funzionamento della giunta è disciplinato da apposito regolamento.

#### Art. 15

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, presenta il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato al consiglio comunale, che lo esamina entro i successivi trenta giorni e su di esso si pronuncia con votazione.
2. il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della *relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale* che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
3. L'esame da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il trenta di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

#### Art. 16

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio.
3. Per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo nei confronti dell'apparato burocratico, la giunta può operare attraverso i singoli assessori. A tal fine il sindaco individua i settori dell'amministrazione nei confronti dei quali ciascun assessore eserciterà il compito di attivare gli uffici in conformità agli indirizzi ed agli atti deliberativi degli organi del comune.
4. Il sindaco può affidare ad un assessore la responsabilità ed il coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti per la realizzazione dei progetti speciali attuativi della programmazione di cui al precedente 3° comma, al fine di assicurare coerenza e buon andamento all'attività amministrativa, sia che si tratti di progetti riguardanti le attribuzioni di uno o più settori, sia che si tratti di progetti che si propongono la migliore qualificazione del funzionamento del comune.
5. In rapporto alla specificità dei singoli progetti l'incarico previsto dal precedente comma può essere affidato anche ad un consigliere.
6. Ogni assessore presenta alla giunta o al consiglio, per le relative deliberazioni, i provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto-obiettivo di cui è coordinatore e riferisce al consiglio, nel contesto della relazione annuale della giunta, sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Nel caso previsto dal precedente 5° comma le proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale e la relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti vengono presentate dal consigliere incaricato.

\*\*\*\*

## Sezione quarta

### IL SINDACO

#### Art. 17

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, le relative funzioni sono svolte dall'assessore più anziano, intendendosi per anzianità il maggior numero di voti riportati nelle consultazioni amministrative che hanno eletto il sindaco in carica.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

#### Art. 18

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune: rappresenta l'ente, sta in giudizio con l'autorizzazione della giunta, convoca e presiede il consiglio e la giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti impartendo direttive al segretario generale, al direttore generali se nominato ed ai dirigenti. Esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi stabiliti dalle leggi.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Il sindaco ha poteri di ordinanza, assume e promuove tutte le iniziative necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni.
4. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
5. Il sindaco indirizza e coordina l'attività della giunta e degli assessori secondo gli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
6. Il sindaco informa i capigruppo consiliari di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta comunale trasmettendone l'elenco contestualmente all'affissione all'albo. Verranno messe a disposizione dei capigruppo nei loro testi integrali, già ordinate in appositi fascicoli per ogni capogruppo, le deliberazioni in materia di:

- a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore a 75 milioni;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- c) erogazione di contributi a terzi;
- d) affidamento di contratti a seguito di trattativa diretta;

7. I testi di tutte le deliberazioni della giunta sono comunque messi a disposizione dei consiglieri, che potranno prenderne visione e richiederne copia presso la segreteria comunale. A ciascun gruppo consiliare sono assicurati locali ed attrezzature adeguati per l'espletamento dell'attività amministrativa.

**CAPO III**  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Art. 19

1. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.
2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali è organizzata in settori organici individuati nell'apposito regolamento.
3. Il regolamento e la tabella organica del personale prevederanno la strutturazione dei settori organici in servizi e/o uffici e le relative competenze.

Art. 20

1. Il segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, o che gli vengono conferite dal sindaco, ed assiste gli organi del comune nell'azione amministrativa.
2. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
3. Qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; svolge altresì le ulteriori funzioni proprie del direttore generale in caso di conferimento delle stesse da parte del sindaco.
4. E' istituita la funzione di vice segretario comunale.
5. Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. La funzione predetta è attribuita ad un dirigente di livello apicale preposto alla direzione di un settore funzionale amministrativo.

Art. 21

1. I posti delle qualifiche dirigenziali possono essere ricoperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via di eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22

1. E' istituita, con le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la conferenza dei dirigenti di settore, con compiti di coordinamento e di programmazione della gestione amministrativa del comune.

#### Art. 23

1. In conformità al disposto dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le modalità stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del comune spetta ai dirigenti.
2. Ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Tale attività è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con atti di indirizzo del sindaco.
3. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del sopracitato decreto legislativo.
4. Le commissioni di concorso per il reclutamento di dirigenti saranno sempre presiedute dal segretario generale, ovvero da esperto esterno all'amministrazione dallo stesso designato.
5. L'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso sarà affidata al responsabile della ragioneria comunale o a persona da questi delegata.

#### Art. 24

1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.

#### Art. 25

1. Le istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale che si conformerà ai seguenti principi:
  - a) specifica individuazione dei servizi sociali che ne costituiscono il fine istituzionale;
  - b) elezione del consiglio di amministrazione da parte del consiglio comunale con voto limitato ai 2/3 dei consiglieri da eleggere;
  - c) elezione del presidente da parte del Consiglio di amministrazione nel suo seno;
  - d) efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
  - e) garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;

- f) coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici o privati.

**Capo IV**  
**FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE ED ALTRI ENTI**  
**PUBBLICI.**

Art. 26

1. Il comune di Santa Margherita Ligure può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.
2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modificazione o scioglimento non costituiscono materia statutaria.
3. La partecipazione del sindaco agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del consiglio o della giunta è consentita solo previo indirizzo dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte dello stesso organo nel caso previsto dall'art. 34, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **CAPO V**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### Art. 27

1. Il Comune di S.Margherita Ligure promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile e di tutela dell'ambiente, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite da apposito regolamento, le associazioni devono chiedere l'iscrizione in apposito albo comunale presentando il proprio atto costitutivo e lo statuto ed indicando le persone che le rappresentano.
3. L'iscrizione nell'albo è deliberata dal consiglio comunale, che la riesamina con periodicità non inferiore al biennio.
4. L'erogazione di eventuali finanziamenti o contributi ordinari, anche sotto forma di fruizione di servizi, può essere deliberata dalla giunta comunale esclusivamente in favore di associazioni iscritte all'albo ed obbliga l'associazione che ottiene l'erogazione alla presentazione di bilanci e quindi dei documenti che giustifichino l'impiego di dette erogazioni.
5. Il comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione dei servizi.
6. Per favorire il coordinamento delle associazioni iscritte nell'albo e fra loro e nei loro rapporti con l'amministrazione comunale, il consiglio può istituire apposite consulte definendone la composizione e le modalità di funzionamento.
7. Le consulte possono rivolgere al sindaco ed alla giunta istanze, petizioni e proposte ed esprimono, nelle materie di loro competenza, i pareri richiesti dagli organi di governo del comune.
8. Il funzionamento delle consulte e la nomina dei loro membri sono disciplinati dal regolamento previsto dal 2° comma del presente articolo.
9. I rapporti di consultazione e collaborazione con le associazioni delle categorie produttive e del mondo del lavoro, nonché la partecipazione di esse alle consulte previste dal precedente 6° comma, prescindono dalla iscrizione nell'albo.

#### Art. 28

1. Con deliberazione di consiglio comunale o su richiesta di almeno il cinque per cento dei residenti del comune, è indetto referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.

2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito chiaro ed intelleggibile.
3. La procedura referendaria è definita dall'apposito regolamento.
4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del consiglio comunale ad eccezione dei seguenti:
  - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza
  - b) personale del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;
  - c) bilanci, tributi e finanza
  - d) argomenti per i quali siano già stati conclusi rapporti contrattuali con terzi;
  - e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
  - f) strumenti urbanistici, fatta salva la materia attinente a parchi e riserve naturali.
5. la commissione consiliare per gli affari istituzionali esamina la richiesta di referendum ed esprime parere sull'ammissibilità.
6. Il consiglio indice il referendum, ovvero comunica ai presentatori i motivi che hanno determinato la reiezione della proposta.
7. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori residenti nel Comune.
8. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.
9. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedano atti deliberativi di attuazione sono portati al voto del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari. I risultati della consultazione referendaria non vincolano comunque le deliberazioni dell'organo competente, che dovrà tuttavia motivare adeguatamente un'eventuale deliberazione difforme dall'espressione della volontà popolare espressa in sede referendaria.

#### Art. 29

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini, singoli o associati, volte a promuovere interventi di tutela di interessi collettivi e dei diritti della cittadinanza, sono indirizzate al sindaco il quale ne valuta la rilevanza e l'ammissibilità e le comunica tempestivamente alla commissione consiliare per gli affari istituzionali ed ai capigruppo consiliari, dandone notizia al presentatore entro sessanta giorni.

#### Art. 30

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza, assicurando in particolare che, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, gli

interessati possano partecipare prendendo visione degli atti, presentando memorie scritte e documenti o tramite audizione personale.

2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è disciplinato dai regolamenti comunali che saranno emanati ai sensi degli artt. 22, 3° comma, e 24, 4° comma, della L. 7.8.90, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 31

1. Il consiglio comunale può autorizzare il Sindaco a stipulare con la Regione Liguria una convenzione, anche a tempo, salva la facoltà di disdetta, al fine di far rientrare i provvedimenti e gli affari di competenza degli organi del comune e degli enti ed istituzioni da esso dipendenti nelle attribuzioni del difensore civico regionale.
2. Nella deliberazione autorizzativa, il Consiglio comunale potrà individuare categorie di pratiche e di provvedimenti esclusi dall'intervento del difensore civico.
3. Il difensore civico ha il compito di rappresentare ai competenti organi del comune le rimostranze in ordine al funzionamento dell'amministrazione: procede di propria iniziativa o facendo proprie le segnalazioni dei cittadini dopo averne accertata la non manifesta infondatezza. La convenzione deve prevedere che al difensore civico spettino gli stessi poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai consiglieri comunali.
4. Il difensore civico deve impegnarsi a presentare al sindaco, entro il 1° bimestre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando i suggerimenti e le osservazioni ritenute opportune.

Art. 32

1. Le norme del presente capo in materia di partecipazione popolare, fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge che statuiscono in senso contrario, si applicano altresì ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.
2. Per quanto riguarda il referendum consultivo di cui al precedente art. 28, requisito necessario per l'esercizio dei diritti di iniziativa e di voto è la residenza nel comune di S.Margherita Ligure, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana.

\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*